

Regolamento Organico



Federazione Italiana Canottaggio
Viale Tiziano, 74 – 00199 ROMA
segreteria@canottaggio.org

*Approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 58 del 18 aprile 2020
Approvato con delibera della Giunta Nazionale n.120 del 14 maggio 2020*



TITOLO PRIMO AFFILIATI – AGGREGATI – TESSERATI

CAPO I

Associazioni Sportive, Società, Polisportive e Organismi similari

Art.1	Prima affiliazione
Art.1 bis	Prima aggregazione
Art.2	Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione
Art.2 bis	Rinnovo dell'aggregazione - Quote di aggregazione
Art.3	Rappresentanza sociale – affiliati e aggregati
Art.4	Fusioni
Art.5	Comunicazioni - Variazioni
Art.6	Cessazione dell'affiliazione o dell'aggregazione

Capo II

Affiliati, aggregati e tesserati

Art.7	Affiliati
Art.7 bis	Aggregati
Art.8	Vincolo federale
Art.9	Soci onorari e benemeriti della FIC
Art.10	Tesserati
Art.11	Tesseramento atleti
Art.11 bis	Nulla-osta
Art. 11 ^{ter}	Commissione tesseramenti
Art.12	Doveri degli affiliati, degli aggregati e dei tesserati
Art.13	Sanzioni
Art.14	Diritti degli affiliati
Art.14 bis	Diritti degli aggregati
Art.15	Diritti tesserati

TITOLO SECONDO ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I

Assemblea Nazionale

Art.16	Indizione, convocazione e Ordine del Giorno
Art.17	Reclamo per omessa o errata attribuzione del diritto di voto
Art.18	Commissione per la Verifica dei Poteri
Art.19	Deleghe
Art.20	Verifica costituzione Assemblea
Art.20 bis	Ufficio di Presidenza
Art.21	Interventi
Art.22	Il Presidente dell'Assemblea
Art.23	Votazioni
Art.24	Verbale dell'Assemblea



Capo II

Presidente e Consiglio Federale

- Art.25 Elezioni
- Art.26 Funzionamento del Consiglio Federale
- Art.27 Diffusione delle delibere
- Art.28 Segreteria del Consiglio Federale

Capo III

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Art.29 Elezione
- Art.30 Competenze - funzionamento

Capo IV

Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale

- Art.31 Convocazione

Capo V

Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

- Art.32 Nomina
- Art.33 Funzionamento

TITOLO TERZO ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Capo I

Assemblea Regionale

- Art.34 Convocazione e composizione
- Art.35 Presidenza e procedure di funzionamento e delle votazioni

Capo II

Presidente e Consiglio Regionale – Delegato regionale

- Art.36 Presidente Regionale
- Art.37 Consiglio Regionale
- Art.38 Delegato Regionale
- Art.39 [soppresso]



TITOLO IV CARICHE FEDERALI

Capo I Disposizioni comuni

- Art.40 Presentazione delle candidature
- Art.41 Incompatibilità
- Art.41^{bis} Ineleggibilità
- Art.42 Compilazione delle liste
- Art.43 Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle
Assemblee Nazionali
- Art.44 Risultati delle votazioni

TITOLO V INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE

- Art.45 Attività promo pubblicitarie Nazionali ed Internazionali
- Art.46 Rappresentative societarie e tesserati

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.47 Entrata in vigore

“Allegato A”

REGOLAMENTO TESSERAMENTO PROMOZIONALE GIOVANILE E AMATORIALE



TITOLO PRIMO
AFFILIATI – AGGREGATI – TESSERATI

CAPO I

Associazioni Sportive, Società, Polisportive e Organismi similari

Art.1 - Prima affiliazione

1. Le domande di prima affiliazione devono essere presentate dai soggetti di cui all'art.4, comma 1 dello Statuto Federale, al Comitato o al Delegato Regionale nel cui territorio il sodalizio svolge o intende svolgere la sua attività federale.
2. Ove non risulti costituito il Comitato Regionale o non sia stato nominato ancora il Delegato, le domande devono essere inoltrate direttamente alla Segreteria Federale.
3. La domanda, redatta sugli appositi moduli, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare l'assoggettamento ai vincoli di giustizia di cui agli appositi Organi Federali, agli Organi di Giustizia del CONI e di giudizio arbitrale dello Statuto Federale.
4. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Gli organismi similari (gruppi sportivi militari, Enti nazionali ad ordinamento civile, CRAL e assimilabili) possono presentare, in luogo del verbale dell'Assemblea costitutiva, l'atto concernente la loro costituzione;
 - b) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti e con il vincolo tassativo previsto all'art.4 comma 1 lettera e) dello Statuto, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della quota di affiliazione;
 - d) riproduzione a colori della divisa di gara, delle pale dei remi e del logo sociale.
5. I soggetti richiedenti la prima affiliazione devono possedere tutti i requisiti di cui all'art.4, comma 1 dello Statuto Federale, tali da giustificare la creazione di un complesso organizzato per l'assolvimento dei compiti promozionali, didattici e/o agonistici cui il sodalizio dichiara di volersi dedicare.
6. Il Comitato/Delegazione Regionale visiterà la domanda di affiliazione integrandola con motivato parere. La Segreteria Federale, istruita la pratica, la sottoporrà al Consiglio Federale.
7. Qualora i segni distintivi di cui al comma 4 lettera d) del presente articolo siano uguali e/o confondibili con quelli adottati da altro soggetto affiliato, il Consiglio Federale potrà chiederne la modifica, disponendo la sospensione della domanda di affiliazione.
8. Del provvedimento di affiliazione sarà data comunicazione al soggetto richiedente ed al competente Organo periferico.
9. L'affiliazione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera del Consiglio Federale.



Regolamento Organico

Art.1^{bis} - Prima aggregazione

1. Per le procedure di prima aggregazione, ove applicabili, valgono le disposizioni di cui all'art.1 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento organico.

Art.2 - Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione

1. La validità dell'affiliazione scade il 31 dicembre.
2. L'anno agonistico valido per acquisire i punteggi per le Classifiche Nazionali inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
3. I soggetti affiliati al 31 dicembre possono rinnovare l'affiliazione dal 1° gennaio al 15 febbraio espletando le procedure previste.
4. I soggetti affiliati, solo successivamente al completamento delle procedure saranno abilitati al tesseramento per la stagione agonistica di riferimento.
5. Tutte le variazioni a quanto previsto all'art.1, comma 4, dovranno essere comunicate alla FIC entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. L'affiliato per poter partecipare con diritto di voto alle Assemblee, oltre a quanto previsto all'art. 9, comma 1 lettera c) dello Statuto, dovrà essere in regola con la quota di affiliazione.
7. Il mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini previsti dal presente articolo, da luogo all'adozione da parte del Consiglio Federale del provvedimento di cessazione dell'affiliazione, secondo quanto disposto dallo Statuto Federale all'art. 6, comma 2.
8. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.2^{bis} - Rinnovo dell'aggregazione - Quote di aggregazione

1. Per le procedure di rinnovo dell'aggregazione, ove applicabili, valgono le disposizioni di cui all'art.2 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del presente Regolamento organico.

Art.3 - Rappresentanza sociale – affiliati e aggregati

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIC spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione.

Art.4 - Fusioni

1. Le fusioni tra due o più Affiliate, tra due o più aggregate o tra un affiliato ed un aggregato debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo



Regolamento Organico

della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della società incorporante.

2. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della società incorporante.
3. Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati e/o aggregati alla FIC, in regola col pagamento delle quote federali appartenenti alla stessa regione.
4. In caso di fusione e conseguente costituzione di nuovo soggetto giuridico vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle società interessate alla fusione.
5. Gli atleti tesserati con le società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova società.
6. Agli atleti spetta il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) da inviare alla FIC ed alla nuova associazione o all'associazione incorporante.
7. Il recesso consente il passaggio immediato ad altro soggetto affiliato/aggregato.
8. Delle fusioni e incorporazioni delle affiliate e/o aggregate deve essere data, a cura delle società, comunicazione al CONI per le variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art.5 - Comunicazioni - Variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione, dello Statuto e dei colori sociali, l'affiliata o l'aggregata deve darne comunicazione alla Segreteria Federale entro 15 giorni dalla data della registrazione presso l'Agenzia delle entrate e/o decisione del cambiamento dei colori sociali, per la necessaria approvazione da parte del Consiglio Federale. Delle avvenute variazioni la Segreteria Federale avrà cura di darne comunicazione al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza.
2. Per le variazioni della composizione degli organi sociali l'affiliato o l'aggregato avrà cura, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, di darne comunicazione alla Segreteria Federale, che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza.
3. Gli Affiliati e gli Aggregati sono tenuti ad adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni formulate dalla Segreteria Federale in osservanza alle norme di legge, ai regolamenti e alle carte federali.

Art.6 - Cessazione dell'affiliazione o dell'aggregazione

1. L'affiliazione o l'aggregazione alla FIC cessa per i motivi indicati all'art.6 e 6 bis dello Statuto Federale.



Capo II Affiliati, aggregati e tesserati

Art.7 - Affiliati

1. Sono affiliati alla FIC i soggetti di cui all'art.4 dello Statuto Federale che a seguito di domanda inoltrata al Consiglio Federale, vengono dallo stesso riconosciuti ai fini sportivi per delega da parte del CONI.

Art.7^{bis} - Aggregati

1. Sono Aggregati alla FIC i soggetti di cui all'art.4 bis dello Statuto Federale che a seguito di domanda inoltrata al Consiglio Federale, vengono dallo stesso riconosciuti.

Art.8 - Vincolo federale

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FIC in un rapporto giuridico sportivo.
2. I soci degli affiliati delle sezioni di canottaggio delle polisportive e degli aggregati devono essere tesserati alla FIC.
3. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.
4. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto Federale e dai Regolamenti.

Art.9 - Soci onorari e benemeriti della FIC

1. Gli organi federali, centrali e periferici, possono avanzare proposta al Consiglio Federale per la nomina di soci benemeriti e per la proposta all'Assemblea Nazionale per la proclamazione di soci onorari, ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto Federale.

Art.10 - Tesserati

1. La Segreteria federale provvede al tesseramento degli aventi diritto nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) direttamente per i dirigenti federali centrali e periferici, i tecnici nazionali, i giudici arbitri, il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti come previsto all'art. 22, commi 2, 7 e 8 dello Statuto Federale;
 - b) tramite gli affiliati e le aggregate per gli atleti, i tecnici iscritti agli albi allenatori ed i soci dei soggetti affiliati e per i dirigenti ed i medici sociali, ove presenti.



Regolamento Organico

2. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno per cui è stato concesso.
3. Per gli atleti, il vincolo verso la Società di tesseramento scade il 31 dicembre di ogni anno (art. 11 comma 1/a dello Statuto Federale). L'atleta può essere svincolato o passare ad altra Società secondo le modalità del successivo art. 11.
4. E' previsto un tesseramento "promozionale" alla FIC, per il tramite dei soggetti ad essa affiliati, disciplinato da apposita normativa contenuta nell'"Allegato A" al presente Regolamento. Il Tesseramento Promozionale è riservato alle sole attività di avviamento e addestramento al canottaggio con connotazioni esclusivamente ludico-ricreative; rientra nella fattispecie anche l'attività promozionale giovanile proposta secondo i protocolli motori di base del CONI integrati con l'avviamento ludico all'utilizzo delle imbarcazioni. Il Tesseramento Promozionale è consentito anche agli adulti maggiorenni e non è valido per l'attività sportiva agonistica disciplinata dal Codice di Gara e normative connesse.

Art.11 - Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e dagli artt.11 e 22 dello Statuto Federale, è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento, tranne che:
 - per gli atleti tesserati per Società civili per i quali è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare o per un Ente nazionale ad ordinamento civile.
Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica.
La quota di tesseramento sarà versata esclusivamente dal gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile, a meno che il passaggio non sia intervenuto nel corso della stagione. Successivamente all'arruolamento l'atleta con doppio tesseramento potrà gareggiare solo ed esclusivamente per il gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile che rimane l'unico soggetto autorizzato all'iscrizione alle regate.
 - per gli atleti tesserati per società civili ed iscritti ad un corso di laurea di età inferiore ai 26 anni che, a loro discrezione entro le due settimane che precedono lo svolgimento del primo Campionato Italiano di tipo olimpico su distanza regolamentare, potranno esercitare l'opzione del doppio tesseramento per l'anno agonistico di riferimento. All'atto della richiesta alla Federazione, inoltrata a cura del Centro Universitario Sportivo/Società universitaria, verrà allegata la dichiarazione dell'atleta relativa alla scelta per quale sodalizio intenderà gareggiare per l'anno agonistico di riferimento (società civile o Centro Universitario Sportivo/società universitaria) ed il certificato di iscrizione all'Università per l'anno accademico in corso. Per questi atleti verrà mantenuto il doppio tesseramento per l'anno



agonistico di riferimento ed i punteggi per la predisposizione di qualsivoglia classifica (Montù, premi Società, premi Allenatori, ecc.) andranno integralmente ed esclusivamente alla Società civile di primo tesseramento ed il titolo sarà assegnato al sodalizio universitario. Per Atleti tesserati unicamente CUS/Società universitaria permangono le disposizioni vigenti.

- b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla FIC ad atleti non in regola con il tesseramento;
 - c) l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 dicembre della stagione agonistica dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. 11 dello Statuto, fatti salvi i seguenti casi:
 - 1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) inviandole contestualmente alla società di appartenenza ed alla Segreteria federale. La spedizione o consegna a mano dovrà avvenire entro il 15 dicembre, a pena di nullità;
 - 2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto affiliato ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 15 aprile, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza, secondo le modalità indicate al successivo art.11 bis. L'atleta autorizzato a cambiare affiliato con le suddette modalità porterà punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di riferimento, alla nuova società per cui è tesserato a far data dall'avvenuto trasferimento. Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui il passaggio avvenga da una Società civile ad un Gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile, per cui verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento;
 - 3) il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) spedita entro il 15 dicembre.
 - d) il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI.
2. Inoltre, su delibera del Consiglio Federale, potranno essere concessi passaggi di società al di fuori della provincia per:
- motivi di studio;
 - motivi di lavoro;
 - trasferimento della residenza.
- Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.) da far pervenire alla FIC per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza.
3. L'atleta che decide di andare volontario in un gruppo sportivo militare, o in un Ente nazionale ad ordinamento civile, affiliato alla FIC, verrà tesserato per il nuovo



sodalizio dal momento dell'assunzione, mantenendo anche il tesseramento con la Società di appartenenza nella quale rientrerà automaticamente al momento del suo congedo.

4. In caso di fusione o di incorporazione tra due o più società gli atleti verranno tesserati come previsto al precedente art. 4, commi 5 e 6.

Art. 11^{bis} - Nulla-osta

1. Il tesserato che non intenda più essere tesserato per il soggetto di appartenenza dovrà, nei termini previsti all'art.11, comma 1, lettera c), punto 2) del presente Regolamento, presentare richiesta scritta al sodalizio. Se minorenni la richiesta è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Entro quindici giorni dalla richiesta, l'affiliato deve: a) provvedere al rilascio del nulla-osta secondo la procedura on-line; ovvero b) comunicare per iscritto all'istante le motivazioni del mancato rilascio.
3. Il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione alcuna.

Art. 11^{ter} - Commissione tesseramenti

1. Il Consiglio federale, per l'esame e definizione di questioni inerenti i tesseramenti, ed in particolare l'eventuale diniego di nullaosta, istituisce la Commissione tesseramenti.
2. La Commissione tesseramenti è composta da tre componenti effettivi ed un supplente, che subentra in caso di conflitto d'interessi di uno degli effettivi.
3. I componenti la Commissione vengono nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del quadriennio olimpico.
4. La Commissione sarà presieduta da un Consigliere federale e gli altri componenti individuati tra i tesserati.
5. La Commissione ha competenza ad emanare provvedimenti non giurisdizionali.
6. Il procedimento è instaurato su ricorso del tesserato atleta oppure, se minorenni, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale; il ricorso deve contenere un indirizzo pec dove ricevere gli atti e le comunicazioni.
7. La Commissione, ricevuto il ricorso, ne invia copia a tutte le altre parti interessate (affiliato, organo federale periferico od altri) invitandole a far pervenire, entro dieci giorni dalla comunicazione, controdeduzioni o note esplicative, nonché ogni altra documentazione relativa al caso e l'indirizzo pec dove ricevere gli atti e le comunicazioni. Per gli affiliati sarà utilizzato l'indirizzo pec comunicato all'atto dell'affiliazione.



Regolamento Organico

8. La Commissione, entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso, sulla base degli atti, decide in camera di consiglio e può assumere eventualmente ulteriori informazioni; qualora lo ritenga utile e quando una parte chieda di essere ascoltata, fissa l'udienza e invita le parti interessate alla discussione. L'audizione delle parti interessate potrà essere fatta anche via skype o altra piattaforma per audio-video conferenze che consentano la chiara identificazione delle parti.
9. La decisione della Commissione è depositata in segreteria, che la comunica senza indugio a tutte le parti del procedimento.
10. I provvedimenti della Commissione tesseramenti sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento, secondo le modalità previste dal Regolamento di giustizia federale, previo versamento della tassa di accesso ai servizi di giustizia sportiva.
10. Commissione è coadiuvata da un segretario, dipendente federale, indicato dal Segretario Generale.

Art.12 - Doveri degli affiliati, degli aggregati e dei tesserati

1. I doveri dei soggetti affiliati, degli aggregati e dei tesserati sono stabiliti dagli artt.8, 8 bis e 23 dello Statuto Federale.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono altresì tenuti all'osservanza di quanto sancito dagli artt. 89 e 90 dello Statuto Federale.

Art.13 - Sanzioni

1. Gli affiliati, gli aggregati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIC sono passibili delle sanzioni previste dalle norme contemplate nel Regolamento di Giustizia Federale.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia Federale.

Art.14 - Diritti degli affiliati

1. I diritti dei soggetti affiliati sono disciplinati dall' art. 9 dello Statuto Federale.
2. Per attività svolta con carattere continuativo di cui all'art. 9, lettera c, 3° capoverso, si intende la partecipazione ad almeno due manifestazioni remiere in acqua iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.



1 - Classifiche nazionali (Montù e d'Aloja)

I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno agonistico (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Per il calcolo del punteggio delle classifiche nazionali si rinvia a quanto disposto nell'allegato A dello Statuto Federale.

Richiamato l'art.11 dello Statuto Federale, agli effetti della classifica, il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato ed in regime di doppio tesseramento viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza, a titolo di punteggio di preparazione, quanto al gruppo sportivo militare, o all'Ente nazionale ad ordinamento civile di temporanea appartenenza.

Il punteggio di "preparazione" riconosciuto alla società di provenienza è pari al 50% del totale dei punti ottenuti dall'atleta interessato secondo le tabelle contenute nell'allegato A dello Statuto Federale, per un totale di anni non superiore a quelli di tesseramento presso il sodalizio.

2 - Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli/Delegazioni Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.

Art.14^{bis} - Diritti degli aggregati

1. Si rinvia a quanto disposto all'art. 9 bis dello Statuto Federale.

Art.15 - Diritti tesserati

1. I diritti dei tesserati sono disciplinati dall' art. 24 dello Statuto Federale.
2. I diritti della categoria Atleti sono previsti agli artt.13 e 14 dello Statuto Federale.
3. I diritti della categoria Tecnici Sportivi sono previsti agli artt.16 e 17 dello Statuto Federale.



TITOLO SECONDO ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I Assemblea Nazionale

Art.16 - Indizione, convocazione e Ordine del Giorno

1. Si rinvia a quanto disposto agli artt. 47, lettera e), 38, comma 4, e 31 dello Statuto Federale.
2. I Delegati atleti e tecnici partecipanti all'Assemblea Nazionale, ai sensi degli artt. 13, comma 2, 16, comma 2, e 30, comma 7 dello Statuto Federale, sono eletti in apposite sessioni elettorali regionali da svolgersi prima dell'Assemblea Nazionale elettiva. Fermo restando i termini di cui ai citati articoli la convocazione agli eletti sarà inviata, a cura della Segreteria generale, entro gli 8 giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea elettiva.
La comunicazione degli eletti, a cura dei Comitati/Delegazioni regionali, dovrà essere completa del relativo indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto eletto o dell'Affiliata di appartenenza.
3. Ai partecipanti all'Assemblea, non aventi diritto di voto, la convocazione verrà inviata per posta.
4. All'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere allegato l'elenco degli aventi diritto a voto disponibile.
5. Nei casi di cui all'art. 31, comma 3 dello Statuto Federale, la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dovrà contenere oltre che la motivazione anche l'argomento da porre all'Ordine del Giorno.
6. Debbono essere inclusi all'Ordine del Giorno gli argomenti la cui trattazione sia richiesta, almeno 10 giorni prima per l'Assemblea Ordinaria e 5 giorni prima per l'Assemblea Straordinaria, da almeno il 20% del totale degli aventi diritto a voto.
7. Le delibere assembleari riguardano esclusivamente i punti indicati all'Ordine del Giorno.
8. Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 94 e 95 dello Statuto Federale, l'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare esclusivamente sull'argomento che ha portato alla sua convocazione.

Art.17 - Reclamo per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1. Gli Affiliati e i tesserati atleti e tecnici sportivi possono avanzare reclamo alla Corte federale di appello avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea:



- a) per omessa e/o errata attribuzione del diritto di voto;
- b) per errata attribuzione del diritto di voto ad altri soggetti Affiliati.

Tale reclamo deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, nei tempi, modalità e procedure previste all'art.31 dello Statuto Federale.

2. I reclami sono esaminati e decisi entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso dalla Corte federale di appello e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di modifica dell'elenco degli aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti ed i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati con strumenti telematici e pubblicata sul sito federale.
3. Le decisioni della Corte federale di appello sono definitive.
4. Uguali procedure devono essere seguite in occasione delle Assemblee Regionali.
5. La mancata proposizione del reclamo nei modi e nei termini di cui sopra preclude ogni contestazione in Assemblea o in qualsiasi altra sede, sull'attribuzione dei voti di cui all'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto a norma del precedente art. 16.

Art.18 - Commissione per la Verifica dei Poteri

1. Il Consiglio Federale, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nomina la Commissione per la Verifica dei Poteri chiamando a farne parte 3 soggetti che abbiano ricoperto cariche dirigenziali nell'ambito sportivo o in seno agli affiliati.
2. La Commissione provvede, nel suo seno, a nominare un Presidente. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente viene nominato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI.
3. La Commissione entra in funzione prima dell'ora prevista per la prima convocazione.
4. In occasione di Assemblee elettive la Commissione deve assistere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori.
5. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali ed i componenti uscenti del Consiglio Federale.
6. In particolare la Commissione Verifica Poteri, quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, dei delegati Atleti e dei delegati Tecnici Sportivi, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto.



Regolamento Organico

7. In caso di contestazioni sulla validità della rappresentanza degli Affiliati o sulla presenza dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.
8. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale debbono risultare:
 - a) il numero degli Affiliati aventi diritto di voto;
 - b) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
 - c) il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi presenti in Assemblea;
 - d) il numero dei voti presenti;
 - e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente articolo, comma 7;
 - f) il quorum ufficiale dei voti.

Art.19 - Deleghe

1. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Art.20 - Verifica costituzione Assemblea

1. All'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata l'identità dei rappresentanti degli Affiliati e la validità delle eventuali deleghe nonché l'identità dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi, presenti fino a quel momento, verifica se si è costituita la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dallo Statuto e ne redige il relativo verbale.
2. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione la Commissione si riunisce nell'ora indicata in seconda convocazione redigendo il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del presente Regolamento.
3. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume temporaneamente la presidenza coadiuvato dal Segretario Generale o da un suo incaricato, invitando quindi gli aventi diritto a voto presenti a deliberare su eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 18, comma 7. La relativa votazione avverrà per appello nominale; da essa sono esclusi i ricorrenti.
4. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci, dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza.



Art. 20^{bis} - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario, che ai sensi dell'art.56 dello Statuto, è il Segretario Generale. Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente viene indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.
2. Nel caso di impossibilità del Segretario Generale le sue funzioni saranno assunte da un suo delegato.
3. L'Assemblea procederà inoltre alla nomina di almeno tre scrutatori.
4. A presiedere l'Assemblea può essere chiamato anche persona non componente la stessa Assemblea.
5. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti l'Ufficio di Presidenza e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.21 - Interventi

1. I componenti l'Assemblea regolarmente accreditati se intendono prendere la parola su uno o più argomenti all'Ordine del Giorno, devono presentare richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea prima che sia dato inizio alla discussione del relativo punto all'Ordine del Giorno.
2. In sede di Assemblea elettiva i candidati alle cariche federali hanno diritto d'intervento.
3. Il Presidente dell'Assemblea, prima del dibattito, propone la disciplina dei tempi di intervento.

Art.22 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 23;
 - e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive;



Regolamento Organico

- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art.23 - Votazioni

1. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, a scrutinio segreto, se richiesto da almeno 1/3 dei presenti aventi diritto a voto, per alzata di mano e controprova.
2. Tutte le votazioni per le elezioni devono avvenire mediante scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto per acclamazione. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.
3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
4. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
5. Ai fini del calcolo dei voti espressi si tiene conto anche delle schede bianche e di quelle nulle, oltre a quelle valide.
6. La Federazione adotta sistemi di voto in forma elettronica secondo le modalità emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art.24 - Verbale dell'Assemblea

1. I verbali delle Assemblee Nazionali Elettive e Statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.
2. Una copia del verbale notarile deve essere trasmessa alla segreteria generale del CONI.
3. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi al Tribunale Federale secondo le modalità e tempi disciplinati dal Regolamento di Giustizia federale.

Capo II Presidente e Consiglio Federale

Art.25 - Elezioni

1. Possono essere eletti Presidente e Membri del Consiglio Federale i tesserati in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 88 dello Statuto Federale e nel rispetto delle



Regolamento Organico

procedure previste dagli artt.37 e 44 dello Statuto Federale e che abbiano presentato le loro candidature nei termini stabiliti dall'art. 45 dello Statuto Federale.

2. Scaduti i termini, la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 42 del presente Regolamento.
3. Le votazioni per l'elezione degli Organi federali avvengono nel seguente ordine:
 - Presidente federale;
 - Consiglio Federale;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.Tutte le votazioni debbono avvenire su schede distinte.
4. Esaurite le votazioni gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, fatti salvi i casi in cui è utilizzata la votazione elettronica.
5. Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio, comunica i risultati all'Assemblea e procede alla proclamazione degli eletti.

Art.26 - Funzionamento del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è convocato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 46 dello Statuto Federale, dal Presidente Federale che lo presiede o dal sostituto a norma di Statuto.
2. L'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Federale è compilato dal Presidente.
3. Eventuali argomenti segnalati dai Consiglieri Federali debbono essere comunicati almeno 10 giorni prima della riunione.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Federale, che deve contenere l'Ordine del Giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 7 giorni prima della data di riunione a mezzo raccomandata o con strumenti telematici. La documentazione relativa ai principali punti all'Ordine del Giorno può essere inviata almeno 3 giorni prima della data di riunione.
5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Federale entro 3 giorni dalla data della riunione. Affinché la convocazione sia valida è necessario che tutti i Consiglieri confermino di averla ricevuta.
6. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
 - a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti se delegati;
 - b) almeno 5 Consiglieri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Saranno ritenuti presenti alle condizioni previste all'art.42, comma 3, dello Statuto Federale anche i consiglieri presenti in audio e/o audio/video conferenza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.



Lo svolgimento di riunioni in forma telematica è consentita a condizione che tutti i componenti il Consiglio Federale non presenti fisicamente in sede di riunione, siano dotati di strumenti audiovisivi atti all'identificazione e alla comunicazione reciproca.

La Segreteria Federale potrà registrare l'intero svolgimento della riunione su supporti informatici, previa opportuna informativa ai presenti.

La Segreteria Federale invia agli interessati il verbale della riunione ricavato dalla registrazione per eventuali osservazioni.

8. Il Consiglio Federale può nominare, su proposta del Presidente, apposite Commissioni con funzioni consultive.
9. I partecipanti al Consiglio Federale con parere consultivo o su invito, previsti dall'art. 46 dello Statuto Federale, possono intervenire sui punti all'Ordine del Giorno che trattano le materie di competenza ma senza diritto di voto.

Art.27 - Diffusione delle delibere

1. Le delibere adottate dal Presidente Federale e dal Consiglio Federale di generale interesse per gli Affiliati nonché quelle relative alle concessioni di contributi, dovranno essere pubblicate negli Atti Ufficiali della FIC e divulgate mediante comunicato o avviso ai soggetti affiliati pubblicato sulla linea intranet federale.

Art.28 - Segreteria del Consiglio Federale

1. Le funzioni di Segreteria del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori, cura la redazione del verbale e da esecuzione alle delibere.
2. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria Federale.
3. Il verbale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e conservato agli atti della Segreteria Generale in apposito libro dei verbali che verrà numerato, in ordine progressivo, e vidimato secondo le disposizioni vigenti in materia di società.
4. Il verbale viene approvato nella seduta consiliare immediatamente successiva o secondo diversa indicazione del Consiglio Federale.



Capo III
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.29 - Elezione

1. Può essere eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti colui che sia in possesso dei requisiti indicati agli artt.50 e 88 dello Statuto Federale e che abbia presentato la candidatura nei termini stabiliti dall'art. 45 dello Statuto Federale.
2. Scaduti i termini la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art.30 - Competenze – Funzionamento

1. Le competenze ed il funzionamento del Collegio sono stabilite dall'art. 52 dello Statuto Federale.

Capo IV
Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale

Art.31 - Convocazione

1. Per le modalità di convocazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni indicate all'art. 26 del presente Regolamento per la convocazione del Consiglio Federale.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 2 dello Statuto Federale, i richiedenti debbono indicare gli argomenti da includere nell'Ordine del Giorno.
3. Delle riunioni di Consulta nazionale viene redatto apposito verbale, che sarà portato all'approvazione della seduta successiva, e sottoscritto dal Presidente federale e dal Segretario generale.

Capo V
Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

Art.32 - Nomina

1. L'individuazione e la nomina dei Componenti degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti è disciplinata dallo Statuto Federale e dall'apposito Regolamento.

Art.33 - Funzionamento

1. Il funzionamento degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti è disciplinato dallo Statuto Federale e dall'apposito Regolamento.



TITOLO TERZO ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Capo I Assemblea Regionale

Art.34 - Convocazione e composizione

1. Le norme e le competenze dell'Assemblea Regionale sono disciplinate dagli artt.78, 79, 80 e 81 dello Statuto Federale.
2. Partecipano all'Assemblea regionale, oltre a quanto stabilito dall'art. 78, comma 1 dello Statuto Federale:
 - gli Affiliati senza diritto di voto;
 - gli Aggregati.
3. Il Presidente regionale convoca l'Assemblea regionale annuale, per l'esame delle materie previste all'art.79 lettere a) e b) dello Statuto Federale, almeno 20 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea stessa, che dovrà tenersi non oltre il 28 febbraio. Convoca, inoltre, con la stessa procedura l'Assemblea elettiva, per il rinnovo del Consiglio stesso, che deve celebrarsi entro 75 giorni dalla data di costituzione degli organi elettivi centrali e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.
4. L'avviso di convocazione è redatto a firma del Presidente regionale e, ad esso, deve essere allegato l'elenco, redatto dalla Segreteria federale, degli Affiliati della regione aventi e non aventi diritto a voto e degli Aggregati.
5. Nel caso della prima Assemblea di costituzione del Comitato, gli adempimenti previsti nei precedenti commi 3 e 4 competono al Consiglio Federale.
6. Devono essere tempestivamente, e comunque non oltre i 15 giorni successivi all'adozione dell'atto e/o dallo svolgimento dell'Assemblea, inviate alla Segreteria Federale:
 - a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea regionale, con il relativo Ordine del Giorno;
 - b) il verbale d'Assemblea sottoscritto dal Presidente d'Assemblea e dal Segretario della stessa;
 - c) il verbale della Commissione Verifica Poteri;
 - d) in caso di Assemblea elettiva, le schede di votazione in plico sigillato e controfirmato dal Presidente di Assemblea.

Art.35 - Presidenza e procedure di funzionamento e delle votazioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'Assemblea Nazionale del presente Regolamento.



Capo II
Presidente e Consiglio Regionale – Delegato regionale

Art.36 - Presidente Regionale

1. Le norme e le competenze riguardanti il Presidente Regionale sono contenute negli artt.82 e 83 dello Statuto Federale.
2. Al termine del suo mandato, il Presidente regionale deve consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, i documenti e i beni d'appartenenza del Comitato previa redazione di un verbale di consegna.

Art.37 - Consiglio Regionale

1. Le norme e le competenze riguardanti il Consiglio regionale sono contenute negli artt.84, 85 e 86 dello Statuto Federale.
2. L'avviso di convocazione con il relativo Ordine del Giorno, delle riunioni del Consiglio regionale, i verbali delle stesse e le delibere assunte devono essere tempestivamente inviate alla Segreteria Federale per la tenuta agli Atti della Federazione.

Art.38 - Delegato Regionale

1. Le norme riguardanti il Delegato Regionale sono contenute nell'art.87 dello Statuto Federale.
2. Le competenze del Delegato Regionale sono analoghe a quelle previste per il Presidente regionale ed il Consiglio Regionale, per quanto compatibili.
3. Nella sua qualifica di Delegato Regionale, ad inizio del proprio mandato, deve informare il Consiglio Federale delle iniziative e dei programmi di attività sportiva realizzabili nella regione. Di tale programma dovrà essere dato resoconto al termine di ogni anno.

Art.39 - [soppresso]



TITOLO IV CARICHE FEDERALI

Capo I Disposizioni comuni

Art.40 - Presentazione delle candidature

1. I tesserati che intendono concorrere all'elezione di cariche federali, centrali e periferiche, devono inviare la propria candidatura, per iscritto, specificando la carica per la quale si intende concorrere secondo i termini previsti dall'art.45 dello Statuto Federale.
2. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola Assemblea come previsto dall'art. 45, comma 3, dello Statuto Federale.
3. Per la carica a Consigliere nazionale è ammessa la presentazione di candidatura in rappresentanza di una sola categoria: Affiliati, Atleti o Tecnici.
Medesima disciplina è applicata per la carica a Delegato regionale atleta e Delegato regionale tecnico sportivo.
4. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, di possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Federale.
5. Le candidature alle cariche centrali devono essere presentate presso la Segreteria Federale, che ne accerta la regolarità, mentre quelle delle cariche regionali presso la sede del competente Comitato/Delegazione Regionale, art. 42 del presente Regolamento.
6. Le candidature a Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo devono essere presentate entro 5 giorni prima dell'apertura del seggio elettorale presso la sede del competente Comitato/Delegazione Regionale.
7. La candidatura deve essere inviata, nei termini su indicati, con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata a.r. (in questo caso anticipato via mail alla Segreteria federale corredata dalla ricevuta della raccomandata che ne accerti l'avvenuta spedizione nei termini) o posta elettronica certificata (PEC), in Federazione per le cariche centrali o al Comitato per le cariche regionali.

Art.41 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità alle cariche federali sono stabilite dallo Statuto Federale agli artt. 40, 43, 53, 71, 73 comma 2, 82, 84 comma 5, e 88 comma 7.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni



dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

3. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC).

Art.41^{bis} - Ineleggibilità

1. Per le cause di ineleggibilità si rinvia ai commi 4, 5 e 6 art. 88 dello Statuto Federale.

Art.42 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti dall'art. 45, comma 1 dello Statuto Federale, per la presentazione delle candidature alle cariche centrali, dopo che la Segreteria Generale ha accertato la regolarità delle stesse, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le candidature con modalità e tempi previsti all'art. 31, comma 1 dello Statuto Federale.
3. Ove fosse stato riscontrato il rigetto di una candidatura l'interessato potrà procedere all'impugnazione entro 7 giorni dalla pubblicazione delle liste sul sito federale. L'impugnazione dovrà essere proposta, a pena di inammissibilità, alla Corte federale di appello a mezzo pec, secondo quanto disposto all'art.31 dello Statuto federale.
4. Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, i candidati la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile ed abbiano interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, hanno diritto di presentare ricorso secondo le modalità prescritte nel precedente comma.
5. In caso di accoglimento del ricorso, il Segretario generale dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare sul sito federale, entro 24 ore dall'accoglimento del ricorso.
6. Per la compilazione delle liste delle candidature alle cariche regionali il Presidente del Comitato provvederà a nominare un'apposita Commissione, composta da tre membri, che accerterà la regolarità delle candidature. Della Commissione non dovranno comunque far parte i candidati. Le liste dei candidati saranno pubblicate nei siti dei Comitati Regionali (ove presenti) e della Federazione, nei termini previsti per le Assemblee nazionali.
7. Le liste, aggiornate e definitive, verranno consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne darà lettura in aula.



8. Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

Art.43 - Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali

1. Per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, saranno istituiti presso le sedi della Federazione, del CONI o di un soggetto affiliato alla FIC, appositi seggi elettorali, composti da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio Regionale o dal Delegato regionale, in modo da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale. Le votazioni dovranno svolgersi almeno nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Nazionale Elettiva con modalità da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale.
2. La convocazione del corpo elettorale dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima del giorno per il quale sono indette le elezioni dei Delegati a mezzo pubblicazione sul sito del Comitato/Delegazione Regionale (ove presenti) e della Federazione ed invio a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica certificata (PEC) dagli stessi Comitati o Delegazioni Regionali agli Affiliati della regione. Dovranno essere allegati alla convocazione gli elenchi, redatti dalla Segreteria federale, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi della regione in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsti dallo Statuto Federale agli artt.13 e 16. Si provvederà inoltre ad inviare detta convocazione a mezzo posta prioritaria e/o con strumenti telematici:
 - agli Atleti in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsti all'art.13 dello Statuto Federale presso le società affiliate;
 - ai Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsti all'art.16 dello Statuto Federale, che risultino iscritti all'Albo e tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.
3. Per eventuali reclami per omessa o errata attribuzione del diritto di voto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste all'art.17 del presente Regolamento.
4. L'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà operata distintamente dai tesserati aventi diritto a voto delle due categorie.
5. Ogni elettore può esprimere un solo voto e, nel caso risultino da eleggere più di un Delegato, esprimere un numero di preferenze pari al massimo alla metà dei soggetti da eleggere. In caso di numero decimale, si provvederà ad approssimare per difetto.
6. Nel caso in cui l'elettore rivesta la qualifica sia di Atleta che di Tecnico Sportivo, dovrà comunicare al seggio, per iscritto, la scelta operata ed esercitare l'elettorato attivo solo per una delle due qualifiche.
7. Nell'occasione risulteranno eletti i Delegati Atleta e Tecnico Sportivo, in possesso dei requisiti previsti dagli artt.14, 17 e 88 dello Statuto Federale, che avranno conseguito il maggior numero di voti.



Regolamento Organico

8. In caso di parità, risulterà eletto Delegato Atleta o Tecnico Sportivo il più anziano di età.
9. Il numero dei Delegati da eleggere, ai sensi dell'art. 30 comma 9 dello Statuto Federale, è deliberato dal Consiglio Federale al momento della convocazione delle Assemblee Nazionali.
10. Per i Delegati Atleti e Tecnici Sportivi, il mandato ha la durata di quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.
11. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i dia le dimissioni oppure si trasferisca in una Società di competenza di un'altra regione, decade dalla carica e viene cooptato il primo dei non eletti della propria categoria. In mancanza di non eletti si procede ad una nuova elezione per l'integrazione. La durata del mandato per questi nuovi eletti o cooptati termina con il quadriennio olimpico come previsto al comma precedente per tutti gli altri delegati.
12. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i in rappresentanza degli Atleti e Tecnici Sportivi sia/no impossibilitato/i a partecipare ai lavori assembleari, trova applicazione l'art.30, comma 9 dello Statuto Federale.
13. Richiamato quanto disposto al comma 9 del presente articolo, nell'ipotesi in cui muti il numero dei Delegati assegnati ad un Comitato/Delegazione Regionale:
 - in caso di aumento si farà ricorso alla cooptazione dei primi dei non eletti nel limite di cui al comma precedente, qualora non vi fossero soggetti in graduatoria si provvederà ad elezioni suppletive per l'integrazione;
 - in caso di diminuzione si dovrà procedere all'esclusione del/dei delegato/i in carica che ha/hanno ottenuto numero di voti minori in occasione dell'elezione dei Delegati a livello regionale di inizio quadriennio.Per la durata del mandato si rinvia al precedente comma 10.
14. Gli Atleti appartenenti ai Corpi Sportivi Militari o a Enti nazionali ad ordinamento civile residenti in una regione diversa da quella ove ha sede il Corpo Militare o l'Ente di appartenenza, possono esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato ove ha sede il Corpo Sportivo Militare o Ente nazionale ad ordinamento civile di appartenenza. Nel caso di concomitanza della data di apertura dei seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inviata per iscritto direttamente alla Commissione Verifica Poteri della regione ove ha sede il Corpo Sportivo Militare.
15. I tecnici nazionali tesserati dalla Federazione potranno esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono o ove hanno la loro principale attività lavorativa. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato Regionale interessato. Nel caso di concomitanza della data di apertura dei seggi, la comunicazione dovrà



essere tempestivamente inviata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri del Comitato/Delegazione interessata.

Art.44 - Risultati delle votazioni

1. I risultati delle votazioni assembleari svoltesi presso gli Organi periferici dovranno essere trasmessi, alla Segreteria Federale, via e-mail entro due giorni dalla data di chiusura dei seggi. I verbali, unitamente alle schede elettorali, sigillate in busta controfirmata dal Presidente di seggio, saranno inviate in Federazione dal Presidente del Comitato o dal Delegato regionale per corriere assicurato entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.



TITOLO V INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE

Art.45 - Attività promo pubblicitarie Nazionali ed Internazionali

1. Al Consiglio Federale è attribuita la competenza per la regolamentazione dell'attività delle rappresentative nazionali e della loro immagine, quale immagine dello sport del canottaggio, i cui diritti di utilizzazione spettano in via esclusiva alla Federazione sulla base delle norme stabilite dal CIO, dal CONI e dalla FISA per le gare internazionali.
2. Il Consiglio Federale, pertanto, in relazione a detta attribuzione può autorizzare e convenire con altri soggetti l'utilizzazione, per scopi di promozione pubblicitaria, dei diritti FIC sull'immagine delle rappresentative nazionali di canottaggio, in particolare: marchio, capo, denominazione, effigie e maglia della FIC e delle sue rappresentative e comunque i diritti a titolo di sponsor, fornitore e licenziatario ufficiale, anche senza esclusiva, costituiscono oggetto di detti diritti della FIC; inoltre, le inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni, lo sfruttamento di spazi pubblicitari sui campi di regata, ogni pubblicazione e propagazione radio-televisiva o per filmati di immagini delle rappresentative azzurre per la commercializzazione o profitti indiretti.

Art.46 - Rappresentative societarie e tesserati

1. Le iniziative promo-pubblicitarie degli Affiliati e dei relativi tesserati dovranno essere coerenti con la connotazione di sport dilettantistico ed ecologico del canottaggio e rispettare le disposizioni che la FIC stabilisce in materia.



TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.47 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



REGOLAMENTO TESSERAMENTO PROMOZIONALE GIOVANILE E AMATORIALE

Il presente Allegato disciplina il Tesseramento Promozionale delle categorie “Giovanile” e “Amatoriale” nell’ambito dell’attività di promozione sportiva della FIC sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato, in sintonia con le direttive e le indicazioni del CONI e del CIO e nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria. I tesserati nella categoria promozionale non possono partecipare all’attività agonistica federale regolamentata dal Codice di gara e normative connesse.

Scopi

Gli obiettivi primari dell’attività promozionale federale sono:

- offrire ai bambini la possibilità di praticare un’attività motoria multilaterale secondo i protocolli motori di “Gioco-Sport”, e/o di quelli che il CONI stabilirà in futuro, nell’ambito di un progetto formativo ed educativo che coinvolge gli Affiliati fornendo un importante contributo motorio aggiuntivo che integra il loro percorso di alfabetizzazione motoria;
- diffondere la pratica della disciplina remiera, come stile di vita finalizzato al benessere psicofisico ed al rispetto dell’ambiente, tra i giovani e gli amatori di tutte le età.

Art.1 - Oggetto - Tesseramento Promozionale per attività ludiche e ricreative

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 4 del R.O., la presente normativa disciplina il tesseramento promozionale alla FIC, finalizzato alla promozione delle attività motorie di base, ludico-ricreative, formative, di avviamento e di addestramento al canottaggio. Questa forma di tesseramento non è valida per l’attività agonistica.

Art.2 - Soggetti tesserabili con formula Promozionale

1. Il tesseramento promozionale si distingue in:
 - a) Giovanile, aperto ai soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni (si fa riferimento al compimento del sesto anno di età nel corso dell’anno solare);
 - b) Amatoriale, aperto ai soggetti di entrambi i sessi di età superiore ai 18 anni (si fa riferimento al compimento del diciottesimo anno di età nel corso dell’anno solare).
2. Il tesseramento promozionale da diritto alla copertura assicurativa federale.
3. L’Affiliato che intenda commutare il tesseramento da “promozionale” in tesseramento per l’attività agonistica ne ha facoltà unicamente per i soggetti con età di 11 anni compiuti, integrando il pagamento con la quota dovuta, previa acquisizione e conservazione agli atti della Società della certificazione medica prevista per lo svolgimento dell’attività agonistica.



Art.3 - Disposizioni medico – sanitarie

1. Per gli atleti di tutte le età tesserati con formula promozionale è necessaria, nel rispetto della normativa statale, la certificazione medica prevista per la pratica dell'attività sportiva non agonistica.
2. Il certificato, rilasciato dai medici certificatori con validità annuale a decorrere dalla data del rilascio, deve essere custodito presso la società di appartenenza.
3. Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva.

Art.4 - Attività consentita – Limitazioni e norme di sicurezza

1. L'attività promozionale può essere svolta sia indoor (palestra, piscina, vasca voga) che all'aperto e su specchi d'acqua, sotto la diretta responsabilità di un tecnico con la qualifica di istruttore federale.
2. In particolare l'attività promozionale fuori dall'acqua per i soggetti della fascia d'età da 6 a 10 anni si svolge secondo i protocolli motori di "Gioco-Sport", e/o di quelli che il CONI stabilirà in futuro, con l'obiettivo di far acquisire lo schema corporeo, lo sviluppo funzionale organico, le capacità coordinative ed il senso dell'equilibrio.
3. L'attività promozionale in acqua, per tutti i soggetti ed in particolare per quelli della fascia d'età da 6 a 10 anni, è consentita con l'adozione obbligatoria delle seguenti norme:
 - a) accertamento della capacità natatoria;
 - b) sorveglianza diretta e continua di un tecnico federale, con la qualifica di 1° livello o alla presenza di un assistente bagnante, che vigili per tutta la durata dell'attività in acqua;
 - c) bacino in condizioni d'acqua calma e di sicurezza generale;
 - d) barca a motore di soccorso in acqua o comunque pronta all'uso.L'osservanza sull'effettivo impiego di tali misure o di ogni altra misura di sicurezza aggiuntiva ritenuta idonea è rimessa ai tecnici di riferimento. La responsabilità per eventuali incidenti cagionati dall'omissione o dalla inesatta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento è a carico dell'Affiliato.
4. L'attività promozionale in acqua si svolge normalmente su ogni tipo di imbarcazione prevista dal Codice di gara e dalle normative connesse con le limitazioni previste dal Codice medesimo.

Per la fascia di età compresa tra i 6 ed i 10 anni devono essere utilizzate imbarcazioni di tipo "7,20" opportunamente regolate oppure altre imbarcazioni appositamente progettate ed introdotte in futuro. Sono consentiti remi di tipo "Macon" con leve adeguate alle caratteristiche fisiche di ogni soggetto.



Art.5 - Esibizioni ricreative di carattere ludico

1. E' ammessa la partecipazione degli iscritti alla categoria promozionale che abbiano compiuto l'ottavo anno di età nel corso dell'anno solare ad esibizioni promozionali di carattere ludico ricreativo, previa autorizzazione del Consiglio Federale, sentito il parere del Settore Tecnico. La partecipazione a tali esibizioni non attribuisce punteggio all'Affiliato e non è ammesso alcun reclamo relativo al loro svolgimento.
2. Le esibizioni dei soggetti di età compresa tra gli 8 ed i 10 anni possono essere effettuate, sulle imbarcazioni di cui all'art. 4 comma 4, su percorsi non superiori a 150 metri e solo in presenza delle misure di sicurezza e condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

Art.6 - Modalità di tesseramento

1. Il tesseramento alla categoria promozionale secondo le fasce di età si effettua esclusivamente per il tramite di un Affiliato attraverso la procedura on-line operativa su www.canottaggio.net.
2. L' Affiliato che effettui tale procedura per il primo tesseramento deve accertarsi della sussistenza del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale e deve essere in grado di darne prova, se richiesto.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Sono tesserabili con formula "promozionale giovanile", tramite gli Affiliati, gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori al di sotto dei 18 anni di età coinvolti nel Progetto "Remare a Scuola".